



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

| | |
|------------------|------------------|
| GUIDO MERCOLINO | Presidente |
| ANDREA ZULIANI | Consigliere rel. |
| ANTONIO COSTANZO | Consigliere |
| ANDREA FIDANZIA | Consigliere |
| LUIGI D'ORAZIO | Consigliere |

Oggetto:

| |
|---|
| Espropriazione per opere di p.u. - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Indennizzo |
|---|

Ud 26/11/2025 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26006/2020 R.G. proposto da
Aghecurint S.a.s. di Bernardis Tommaso, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 39, presso lo studio
dell'avv. Francesca Giuffr , rappresentata e difesa dall'avv.
Cesare Mainardis

- ricorrente -

contro

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, elettivamente
domiciliata in Roma, piazza Colonna n. 355, presso il proprio
Ufficio distaccato, rappresentata e difesa dall'avv.

- controricorrente -

e contro

C **C**, elettivamente domiciliata in Roma, via
Siacci n. 38, presso lo studio dell'avv.



rappresentata e difesa dagli avv. _____ e _____

- controricorrente -

e contro

D _____ **L** _____

- intimato -

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste, depositata il 15.7.2020 nel procedimento iscritto al n. 667/2018 R.G.;

udita la relazione svolta, all'udienza del 26.11.2025, dal Consigliere Andrea Zuliani;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Andrea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

Aghecurint S.a.s. di Bernardis Tommaso (altrove la società o la ricorrente) ottenne dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 per la realizzazione di una piccola centrale elettrica in Comune di Manzano, con esproprio dei relativi terreni, di cui uno di proprietà di C. _____ C. _____. Quest'ultima, non accettando l'indennità di espropriazione come determinata in via provvisoria dalla Regione, diede avvio al procedimento di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, all'esito del quale l'apposita Commissione tecnica determinò l'indennità di espropriazione in € _____ ragione del valore unitario di € 57,83 al m.q.

La società propose opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 150 del



2011, rivolgendosi alla Corte d'Appello di Trieste, la quale – instauratosi il contraddittorio ed esperita consulenza tecnica d'ufficio – rigettò l'opposizione e confermò l'indennizzo come determinato dalla Commissione tecnica.

Con la medesima ordinanza la corte territoriale respinse anche l'opposizione proposta dalla società contro la liquidazione del compenso spettante al geom. D. L. per avere svolto l'incarico di componente della Commissione tecnica su nomina del Presidente del Tribunale di Udine.

Contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e C. si sono difese con distinti controricorsi, mentre D. L. -è rimasto intimato.

Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la pubblica udienza di discussione, il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso e tutte le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

La causa è stata quindi discussa in pubblica udienza, come indicato in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001».

Oggetto di censura è la scelta – adottata a suo tempo dalla Commissione tecnica e poi condivisa dalla corte d'appello – di stimare l'immobile espropriato con il metodo analitico-ricostruttivo invece che con il metodo sintetico-comparativo. In particolare, si contesta l'affermazione del giudice secondo cui il



metodo sintetico-comparativo non sarebbe stato applicabile, per le «caratteristiche estremamente peculiari del fondo» espropriato, tali da renderle non comparabili con quelle dei terreni limitrofi indicati dalla ricorrente da questa considerate identiche o similari.

1.1. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale, richiamandosi alla descrizione del c.t.u., ha ben motivato le peculiarità del terreno espropriato ed è invece la ricorrente a non essersi confrontata in modo esaustivo con quella descrizione.

Nell'illustrazione del motivo si considerano, quali caratteristiche rilevanti dei terreni, la «lontananza dalla bocca di presa della roggia», la «conformazione» e le dimensioni sufficienti perché possa insistervi interamente la centralina idroelettrica. Ma nell'ordinanza impugnata la peculiarità del terreno espropriato è argomentata in termini più ampi e precisi: non si fa riferimento solo alla stretta vicinanza al fiume e all'imbocco della roggia, ma anche al posizionamento «in corrispondenza di una grande briglia in grado di assicurare il necessario salto di quota e un sufficiente volume d'acqua nel tempo». Inoltre, si osserva che tali caratteristiche «risultano particolarmente adatte alle esigenze localizzative di un impianto idroelettrico, sia con riferimento alla minimizzazione dei costi di realizzazione, sia con riferimento alla ottimizzazione produttiva», ovvero sia in termini di «particolare convenienza economica della collocazione di [una] centralina idroelettrica proprio su quel terreno».

In definitiva, impregiudicato ciò che si scriverà in seguito con riguardo agli altri motivi, questa prima censura risulta, in



sé stessa, priva di fondamento, perché, pur condividendosi la tesi della tendenziale prevalenza del metodo sintetico-comparativo riferito ai valori definiti per fondi con caratteristiche identiche o similari (Cass. n. 11196/2018), la corte d'appello ha indicato in modo convincente la scelta di rinunciare a quel metodo per la mancanza di fondi comparabili. E ha quindi legittimamente adottato il metodo analitico-ricostruttivo.

2. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano, alla luce degli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, in relazione alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Al secondo motivo può essere abbinato il terzo, che, analogamente, è rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, in relazione agli artt. 29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano e quindi alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Violazione dell'autonomia normativa comunale in materia di pianificazione urbanistica (art. 3 della legge Reg. FVG n. 5 del 2007, adottata in forza dell'art. 4, comma 1, n. 12 dello Statuto speciale di autonomia di cui alla legge cost. n. 1 del 1963; artt. 114 e 118 Cost.). Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. I due motivi sono fondati.



3.1. Occorre precisare che la corte d'appello, per decidere la controversia, è partita dal presupposto che «è corretto quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che il vincolo debba essere qualificato come preordinato all'esproprio e da esso di debba prescindere nella determinazione del valore del bene ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 327/2001, ove sia vincolo particolare, incidente su beni determinati in funzione della localizzazione di un'opera pubblica o di opere private di pubblica [utilità]». Per questo il giudice del merito dispose un supplemento di c.t.u., prescrivendo al consulente di stimare il terreno «specificamente considerando la destinazione urbanistica precedente alla Variante n. 22 al P.R.G. del Comune di Manzano» (ovverosia la variante adottata nell'ambito della procedura che portò al rilascio della Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003).

Ebbene, all'esito del supplemento di c.t.u., la corte d'appello ha tuttavia confermato la stima che tiene conto della potenzialità edificatoria del terreno riferita proprio alla possibilità di costruirvi la centralina idroelettrica, in quanto ha ritenuto che questa potenzialità fosse presente in tutto il territorio comunale in forza del combinato disposto degli artt. 29 e 26 delle N.T.A. (Norme tecniche di attuazione) del Piano Regolatore Generale Comunale.

3.2. È appunto nei confronti di tale interpretazione delle norme urbanistiche comunali che si concentrano i due motivi di ricorso ora in esame. Secondo la ricorrente, l'interpretazione adottata dalla corte territoriale non è conforme al significato letterale delle parole usate nel testo normativo ed è smentita dalla stessa circostanza che, per consentire la realizzazione della centralina, venne adottata un'apposita variante al P.R.G.,



con inserimento di quei terreni in «zona omogenea S6F per servizi e attrezzature collettive – centralina idroelettrica».

3.3. La censura coglie nel segno.

L'art. 29 delle N.T.A., per come riportato nell'ordinanza, è rubricato «Deroghe» e ammette la costruzione, su tutto il territorio comunale, di «opere per impianti tecnici o tecnologici, comprese cabine e altri manufatti», ma precisa che «sono escluse dalla deroga le opere per produzione, deposito, ufficio e abitazione anche se di custodia». Orbene, è impossibile negare che una centralina idroelettrica è una opera «per produzione» di energia ovverosia – come si esprime l'art. 26 delle N.T.A., anch'esso richiamato nella motivazione dell'ordinanza – una delle opere «comportanti produzione». Né si comprende perché l'ulteriore l'elencazione, sempre nell'art. 26, di «edifici», «depositi all'aperto», «parcheggi», «opere secondarie» e «aree scoperte per movimentazione di merci» dovrebbe indurre a ritenere che l'esclusione dalla deroga delle «opere per produzione», disposta dall'art. 29, sia da riferire solo alle «attività produttive di maggiore consistenza», come ritenuto dalla corte d'appello. Criterio, quello della «maggiore consistenza» non esplicitato nelle N.T.A. e dal significato del tutto vago e opinabile.

Del resto, come rilevato da parte ricorrente, nel corso del procedimento per addivenire all'Autorizzazione unica venne approvata la variante al piano regolatore e nessuna delle parti coinvolte – compresi il Comune e la Regione – risulta avere mai dubitato che tale variante fosse necessaria.

L'ordinanza impugnata è pertanto errata nella parte in cui ha confermato la stima dell'immobile espropriato sul



presupposto che lo strumento urbanistico consentisse la costruzione della centralina idroelettrica anche prima della (e a prescindere dalla) variante approvata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica.

4. Con l'accoglimento dei motivi secondo e terzo rimane assorbito il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001. Violazione degli artt. 29 e 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Manzano. Violazione dell'art. 338 r.d. n. 1265 del 1934. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Infatti anche questo motivo è volto a contestare, sia pure sotto il diverso profilo del «vincolo cimiteriale», la decisione della corte d'appello di considerare preesistente alla variante la potenzialità edificatoria del terreno espropriato connessa alla possibilità di costruirvi una centralina idroelettrica.

5. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, in relazione alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La corte d'appello, pur muovendo dalla premessa che «è corretto quanto deduce la ricorrente in ordine al fatto che il vincolo debba essere qualificato come preordinato all'esproprio e da esso si debba prescindere nella determinazione del valore del bene ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 327/2001», non ha mancato di rilevare che anche la proprietaria avrebbe potuto proporre un



progetto e richiedere l'Autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Pertanto la ricorrente ha proposto il quinto motivo, volto a contestare che una siffatta astratta possibilità rilevi ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio.

5.1. Anche questo motivo è fondato.

È naturalmente vero che anche il proprietario del terreno potrebbe presentare un progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica e ottenere l'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. E in tal caso non sarebbe necessaria l'espropriazione del terreno, in quanto già nella disponibilità del proponente il progetto.

Ciò, però, non ha alcuna influenza rispetto alla questione, decisiva, della sussistenza o meno della potenzialità edificatoria prima e a prescindere dall'Autorizzazione unica. In particolare, in nessun modo la facoltà del proprietario di presentare il progetto e ottenere l'Autorizzazione unica può influire sul valore venale del terreno. Infatti, l'essere proprietario non dà alcuna priorità ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione, che, in caso di pluralità di domande e a parità di altre condizioni, deve essere rilasciata secondo «il criterio della priorità di presentazione, senza alcun riferimento alla proprietà dei terreni» (Cass. S.u. n. 13800/2012).

Ha dunque errato la corte territoriale per avere valorizzato, ai fini della conferma della stima del bene espropriato, anche la considerazione che la stessa proprietaria avrebbe potuto presentare un progetto per la realizzazione dello stesso tipo di centrale idroelettrica e ottenere l'Autorizzazione unica. Non rileva, infatti, la circostanza che il terreno avrebbe potuto essere utilizzato allo stesso modo anche dalla



proprietaria, ma – come si vedrà meglio in seguito, motivando la decisione sul settimo motivo – si tratta soltanto di stabilire se la destinazione a quel tipo di sfruttamento fosse un vincolo conformativo oppure un vincolo espropriativo finalizzato solo alla realizzazione dell'opera pubblica.

6. Il sesto motivo denuncia «nullità della sentenza. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.».

La ricorrente sostiene che sarebbe rimasto senza risposta, da parte della corte d'appello, un altro argomento speso a confutazione della correttezza dell'indennità d'esproprio liquidata dalla Commissione tecnica. Si fa notare che, secondo l'art. 22 delle già citate N.T.A., nella «Zona S» «Le opere sono realizzate o gestite dal Comune o da enti pubblici altri, istituzioni riconosciute o privati convenzionati» e che, infatti, per la realizzazione e la gestione della centralina idroelettrica la società stipulò una convenzione urbanistica con il Comune di Manzano. Si contesta, quindi, alla corte giuliana, di non avere fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui un terreno deve essere considerato non edificabile, ai fini della stima per l'indennizzo d'esproprio, tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale esso sia stato concretamente vincolato ad un utilizzo meramente pubblicistico, restando invece irrilevante che la destinazione ad uso pubblico possa essere realizzata da soggetti privati in convenzione con l'ente pubblico (Cass. n. 12818/2016).

6.1. Il motivo è inammissibile, perché la critica non è pertinente rispetto al vizio denunciato, posto che non può darsi



omessa pronuncia su un singolo argomento portato a sostegno di un'unica domanda, che, nel caso di specie, aveva ad oggetto l'opposizione alla stima della Commissione tecnica e l'accertamento che il giusto indennizzo per l'espropriazione avrebbe dovuto essere determinato in un importo ben inferiore.

L'omessa considerazione di uno degli argomenti portati a sostegno di una domanda o di una eccezione potrebbe tutt'al più configurare un'ipotesi di insufficiente motivazione, peraltro di per sé non censurabile con il ricorso per cassazione, a meno che non si ricada nel caso estremo della motivazione totalmente assente e meramente apparente (Cass. S.u. n. 8053/2014).

7. Il settimo motivo censura, ancora una volta, «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001. Violazione degli artt. 22, 26 e 29 delle NTA del P.R.G.C. del Comune di Manzano. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

Si ripropone la medesima questione già descritta illustrando il motivo precedente, ma questa volta non in termini di denuncia del vizio di omesso esame, bensì direttamente quale violazione del principio di diritto appena richiamato, ovvero sia il principio dell'irrilevanza – ai fini dell'indennizzo di esproprio – della potenzialità edificatoria vincolata ad un utilizzo meramente pubblicitario del fondo, anche se affidato a privati in convenzione con l'ente pubblico.

7.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l'unico criterio legittimo per la liquidazione dell'indennizzo di espropriazione è quello che mantiene un ragionevole legame con il valore di mercato del



bene ablato (v. Corte cost. nn. 90/2016; 187/2014; 111 del 2011; 349/2007; 348/2007).

La distinzione tra aree edificabili ed aree non edificabili mantiene una notevole importanza al fine della determinazione dell'indennizzo, in tanto in quanto incide sul valore di mercato dei terreni. Ma ciò non toglie che anche per le aree non edificabili si deve tenere conto dell'effettivo valore venale, che ben può essere influenzato dalla possibilità di utilizzazioni diverse da quelle agricole e, in qualche modo, intermedie rispetto a quelle edificatorie, quali le destinazioni a parcheggio, deposito, attrezzature sportive, chioschi per la vendita, ecc. (v., tra le tante, Cass. S.u. n. 7454/2020; Cass. nn. 3533/2025; 999/2025; 998/2025; 6527/2019; 3168/2019; 25314/2017).

Pertanto, il principio secondo cui, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità, va ritenuta non edificabile l'area vincolata dallo strumento urbanistico vigente ad un utilizzo meramente pubblicistico, rimane valido, ma va coordinato con il principio per cui anche l'area non edificabile va indennizzata in rapporto al suo effettivo valore venale, che può dipendere dalla possibilità di un utilizzo non edificatorio e, tuttavia, diverso da quello agricolo. E non c'è dubbio che l'opportunità, per un privato, di sfruttare il terreno mediante la realizzazione e la gestione di una centralina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possa incidere sul valore di mercato del terreno.

Il fatto che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili siano normativamente considerate «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387 del 2003) non esclude che tali opere



possono essere sfruttate economicamente dai privati e, quindi, rappresentare un valore economico, anche a livello potenziale, quale particolare attitudine di un terreno a quella specifica destinazione.

In definitiva, anche nella presente controversia, si tratta di stabilire innanzitutto se la destinazione del fondo espropriato alla realizzazione della centralina idroelettrica rappresenti un vincolo conformativo ovvero un vincolo espropriativo e, solo nel primo caso, se e in che modo quella destinazione influisca sul valore venale del terreno da tenere presente al fine della determinazione dell'indennità di esproprio.

Come si è visto motivando l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, la corte d'appello ha sicuramente errato ritenendo che la potenziale destinazione del terreno a centralina elettrica esistesse già prima e a prescindere dalla variante al P.R.G.C. adottata nel corso del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Non è però scontato che quello imposto con la variante n. 22 sia un vincolo espropriativo piuttosto che un vincolo conformativo. Per stabilirlo non è sufficiente considerare che la variante venne adottata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla società ricorrente. Infatti, il carattere conformativo o ablatorio della variante non discende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici e neppure dalla tipologia delle destinazioni individuate, ma soltanto dai requisiti oggettivi, di natura e struttura, che presentano i vincoli in essa contenuti. Ne consegue che il carattere conformativo di una variante è



configurabile ove essa miri ad una nuova zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una pluralità di beni e nei confronti di una pluralità di soggetti; mentre, se la variante imponga un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di una singola opera pubblica, il vincolo che la stessa contiene deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cass. nn. 7393/2023; 207/2020; 16084/2018; 25320/2017; 10325/2016; 19072/2015; 2612/2006; 1336/2005).

Questo fondamentale aspetto non è stato approfondito dal giudice del merito, che si è limitato a dare per scontato il carattere espropriativo del vincolo, pur rilevando che «tale Variante n. 22 ha modificato la zonizzazione dell'area, ove era compreso anche il terreno di proprietà di C. C. per la fascia di m. 150 da corso d'acqua, all'interno del perimetro di area di rilevante interesse ambientale (ARIA)».

8. La rubrica dell'ottavo motivo è simile, quando non identica, a quelle di vari altri precedenti motivi: «violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012, in relazione alla determinazione dell'indennità di espropriazione. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La critica è volta, in questo caso, nei confronti del modo in cui il c.t.u. ha applicato il metodo di stima analitico-ricostruttivo.

8.1. L'accoglimento dei precedenti motivi secondo, terzo e quinto, renderà necessaria una nuova stima del bene



espropriato, sicché la questione posta con questo motivo risulta assorbita, il che rende irrilevante anche il profilo di inammissibilità connesso al rilievo che la censura concerne direttamente l'apprezzamento del fatto da parte del giudice del merito e non l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto.

9. Infine, il nono motivo non riguarda la controversia tra la società ricorrente e la proprietaria espropriata, bensì il rigetto, da parte della corte d'appello, dell'opposizione al compenso liquidato al terzo componente della Commissione tecnica, geom. D. L. . Si denuncia «violazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 e violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e ss., 36, 37 e ss. del d.P.R. 327/2001, in combinato disposto con gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 14 e ss. della legge Reg. FVG n. 19/2012 e con l'art. 53 tabella F3 del d.m. 25.3.1966 all'onorario dovuto al terzo tecnico della terna arbitrale. Censura formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

La ricorrente contesta, da un lato, la «nullità insanabile e come tale deducibile in ogni stato e grado» della stima, per omessa preventiva comunicazione alle parti del luogo e del tempo fissati per l'inizio delle operazioni peritali; dall'altro lato, l'eccessività del compenso liquidato sulla base di un valore di indennizzo errato, come asseritamente dimostrato dai precedenti otto motivi.

9.1. Il motivo è infondato.

Quanto alla nullità della stima, viene posta – oltretutto in termini estremamente generici – una questione del tutto nuova, che avrebbe dovuto essere eccepita nel corso del giudizio di



merito, pena la sanatoria della nullità (art. 157 c.p.c.; *ex multis*, Cass. n. 3184/2024).

Per il resto, la liquidazione del compenso all'esperto nominato dal Presidente del tribunale per comporre la Commissione tecnica non è vincolata all'esito della controversia tra soggetto espropriante e soggetto espropriato, sicché l'eventuale riduzione dell'indennizzo da riconoscere al secondo di per sé non determina la riduzione anche del compenso dovuto allo stimatore.

10. In definitiva, accolti il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigettati il primo, il settimo e il nono, dichiarato inammissibile il sesto e assorbiti il quarto e l'ottavo, l'ordinanza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Trieste, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il rinvio riguarda soltanto il rapporto processuale tra Aghecurint S.a.s. di Bernardis Tommaso, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e C. C. , mentre quello tra Aghecurint S.a.s. di Bernardis Tommaso e D. L. viene definito con il rigetto dell'unico motivo diretto nei confronti di quest'ultimo, senza necessità di decidere sulle spese del presente giudizio di legittimità essendo egli rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigetta il primo, il settimo e il nono, dichiara inammissibile il sesto e assorbiti il quarto e l'ottavo, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d'Appello di Trieste,



perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione il giorno 26.11.2025.

Il Consigliere estensore

Andrea Zuliani

Il Presidente
Guido Mercolino

